

STATUTO

**INSIEME SI PUO' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
DENOMINAZIONE
ABBREVIATA: "INSIEME SI
PUO' SOC.COOP.SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILIS OR VIA GRAZIA DELEDDA 2
Numero REA: OR - 112337
Codice fiscale: 00669500951
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	ALL'ATTO N. 7002
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE	
	E' costituita ai sensi della L. 381/1991 la Società Cooperati-	
	va Sociale denominata "INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE", con sede nel Comune di Milis.	
	La Cooperativa è una O.N.L.U.S. e potrà altresì assumere la	
	denominazione abbreviata di "INSIEME SI PUO' SOC. COOP. SOCIA-	
	LE", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione socia-	
	le.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa	
	potrà trasferire la sede sociale nel territorio nazionale non-	
	ché istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-	
	sentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di	
	legge. Il trasferimento della sede sociale all'estero dovrà	
	essere deliberato con assemblea straordinaria dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società per a-	
	zioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativisti-	

ca.	
ART. 2 - DURATA	
La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
ART. 3 - SCOPO	
La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone disabili e portatori di handicap fisici, psichici e/o sociali.	
La cooperativa intende assicurare, tramite la gestione in forma associata dell’azienda, alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.	
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore e specifico rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	

	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità trattamento sancito dall'art. 2516 c.c.,	
	dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea stra-	
	ordinaria.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò la	
	stessa Cooperativa potrà aderire, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, agli organismi rappresentativi del	
	sistema cooperativo e ai suoi organismi periferici provinciali	
	e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	ART. 4 - OGGETTO	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei	
	soci, ha per oggetto di assumere la gestione, temporanea o	
	continuativa, in conto proprio o per conto di terzi, pubblici	
	o privati, dei servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali	

ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della L. 381/1991 e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici, psichici e sensoriali), minori a rischio e non, soggetti con problemi di salute mentale, malati, nefropatici, sieropositivi HIV e con patologie connesse, affetti da dipendenze fisiche e psicologiche, giovani, immigrati, disagiati, apolidi e rifugiati e comunque a tutti i soggetti che necessitano di intervento sociale, sanitario, assistenziale, educativo, scolastico di base, di formazione di base, di ricerca, consulenza e coordinamento di attività socio-sanitaria ed in generale l'insieme dei servizi e delle attività finalizzate alla promozione umana, allo sviluppo ed alla integrazione sociale nell'interesse sociale della collettività.

Si citano a titolo esemplificativo:

a) Attività di assistenza domiciliare integrata e non, ad anziani e a portatori di handicap e in generale a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali e familiari;

b) Prestare accoglienza e assistenza qualificata in forma integrata e globale (medica, infermieristica, educativa, psicologica, sociale, assistenziale e tutelare) presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, residenziali e non residenziali,

	semiresidenziali, RSA, case protette e/o case famiglia, comu-	
	nità di pronta accoglienza e strutture a ciclo diurno;	
	c) Realizzare, organizzare e gestire in proprio e/o per conto	
	terzi, istituzioni pubbliche o soggetti privati:	
	- residenze sociali (case famiglia, comunità di pronta acco-	
	glienza e strutture a ciclo diurno) e/o socio-sanitarie (RSA e	
	comunità integrata), fornendo assistenza globale e continuati-	
	va agli ospiti;	
	d) Realizzare, gestire in proprio e/o per conto terzi, istitu-	
	zioni pubbliche o soggetti privati, centri rivolti	
	all'infanzia (strutture per la prima infanzia come asili nido,	
	micronidi, spazio bimbi, sezioni primavera e ludoteca) o di	
	aggregazione giovanile, fornendo servizi di assistenza a con-	
	tenuto ludico-educativo e interrelazionale;	
	e) Realizzare e gestire soggiorni per minori, anziani o altri	
	soggetti, presso centri di vacanza, residenze e/o attività tu-	
	ristico-sociali, centri aperti ed altro nonché promuovere ser-	
	vizi educativi, attività di animazione e di terapia occupazio-	
	nale per ogni fascia di utenza, ovunque rese;	
	f) Prestare servizi di assistenza scolastica ed educativa ai	
	portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;	
	g) Prestare attività di promozione e di rivendicazione	
	dell'impegno delle Istituzioni a favore di soggetti deboli e/o	
	svantaggiati;	
	h) Realizzazione, riorganizzazione e gestione di strutture re-	

	sidenziali e semiresidenziali, anche predisponendo budget gestionali e piani di fattibilità;	
	i) Organizzare e gestire servizi logistici sul territorio per l'assistenza e il soccorso ed il soddisfacimento di bisogni di persone inferme;	
	j) Servizi e centri di riabilitazione;	
	k) Attività di riabilitazione e relativa consulenza;	
	l) Attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità entro cui opera al fine di renderle consapevoli all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	m) Progettazione e co-progettazione, realizzazione e gestione, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, di servizi sanitari, sociosanitari, socio-assistenziali ed educativi.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività che si colleghi alle iniziative sopraindicate nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.	
	La Cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro tra i soci e/o i propri dipendenti; inoltre potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché attività formative e didattiche, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, purché non in via principale e non nei confronti del	

	pubblico, fin da ora prevedendo che il ricavato dell'attività	
	svolta, nell'ottica dello spirito mutualistico, sarà conferito	
	alla cooperativa.	
	Tutte le attività sopra indicate a titolo puramente esemplifi-	
	cativo verranno svolte secondo i principi di mutualità preva-	
	lente che la Cooperativa assume ai sensi di quanto previsto	
	dall'at. 2512 del c.c. e nel rispetto dei principi di coopera-	
	zione sociale.	
	Per il perseguimento e realizzazione degli scopi sociali e co-	
	munque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai mede-	
	simi, la cooperativa a sua piena discrezione:	
	a) può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del codice civile;	
	b) può partecipare a gare di appalto, pubbliche e private, an-	
	che in A.T.I., con qualunque soggetto privato;	
	c) può partecipare a procedure di project financing indette da	
	amministrazioni pubbliche;	
	d) può costituire e aderire a società miste a partecipazione	
	pubblica ai sensi di quanto previsto dal T.U. degli Enti Loca-	
	li (D.lgs 322/2000 e successive modificazioni);	
	e) può costituire e promuovere figure di "global service" in	
	collaborazione prevalente e/o minoritaria di qualunque sogget-	
	to pubblico;	
	f) limitatamente all'ambito dell'oggetto sociale può parteci-	
	pare a tutte le procedure di contrattazione con la P.A. previ-	

	ste dalla Direttiva 2004/18/CEE e successive modifiche che ha	
	coordinato le procedure di aggiudicazione degli appalti pub-	
	blici di lavori, di forniture e di servizi tra cui a titolo	
	esemplificativo: i concorsi di progettazione, le procedure di	
	dialogo competitivo e gli appalti in house;	
	g) aderire e partecipare a Enti e Organismi Economici, consor-	
	tili e fidejussori diretti a consolidare, organizzare e svi-	
	luppare l'attività sociale;	
	h) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese e società, che svolgano attività simi-	
	li alla propria;	
	i) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ri-	
	strutturazione e il potenziamento aziendale ai sensi dell'art.	
	4 della L. 31.1.1992 n. 59 e successive modifiche ed integra-	
	zioni;	
	j) emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 del	
	c.c., disciplinati da apposito regolamento.	
	Per il soddisfacimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità, la propria attività con quella di al-	
	tri enti cooperativi promuovendo e/o aderendo a consorzi e or-	
	ganizzazioni promossi dall'associazionismo cooperativo o altre	
	forme associate liberamente promosse e costituite.	
	Potrà, inoltre, promuovere la costituzione di società di capi-	
	tali con partecipazione maggioritaria e/o di controllo nonché	

	acquisire partecipazioni in società di capitale nel rispetto	
	dello scopo mutualistico prevalente ai sensi di quanto previ-	
	sto dall'art. 2512 c.c. e nel rispetto dei principi di cui al-	
	la L. 381/1991.	
	Può inoltre assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi	
	o associazioni a scopo di stabile investimento e non di collo-	
	camento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III SOCI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche aventi	
	la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità pro-	
	fessionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o	
	che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che presti-	
	no la loro attività gratuitamente.	
	L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	

	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alla strategie impren-	
	ditoriali di medio e di lungo periodo.	
	Possono essere soci altresì esercenti attività di assistenza e	
	consulenza attinenti la natura dei servizi prestati dalla Coo-	
	perativa, ai sensi dell'art. 10 legge 381/1991, elementi tec-	
	nici e amministrativi nel numero necessario al buon funziona-	
	mento dell'ente.	
	Sono soci cooperatori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alla decisione	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	adeguandole e modulandole al tipo di attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa.	
	Non possono essere soci coloro per i quali sussistano le in-	
	compatibilità di cui al successivo articolo 9.	

12 di 83

un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART. 6 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi, sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Possono essere soci speciali della cooperativa i consulenti e i tecnici che collaborano con la cooperativa a qualsiasi titolo e che ne facciano richiesta.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può, inoltre, ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce

	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può essere superiore a cinque anni;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, le quali non dovranno comunque essere	
	superiori al 20% di quelle previste per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 26, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solo	
	alle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bi-	
	lancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti da-	
	gli articoli 2393 e 2393-bis cod.civ., in tema di azione di	
	responsabilità e dagli articoli 2422 e 2545-bis cod. civ..	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	

	e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effet-	
	to, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mu-	
	tualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto,	
	ed inoltre anche:	
	- per inosservanza dei doveri inerenti la formazione; per i-	
	nopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e fi-	
	nanziario, all'inserimento nell'impresa; per inosservanza dei	
	doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	per mancato adeguamento agli standard produttivi; per manife-	
	sta inidoneità.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammis-	
	sione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo	

le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7 del presente statuto. Anche prima della data di scadenza del periodo di formazione ed inserimento, in caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, ovvero di manifesta inidoneità, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

ART. 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, contenente:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) copia di un documento di identità in corso di validità ed ogni attestato o titolo utile a comprovare le competenze professionali dichiarate;
- c) regolare permesso di soggiorno ove necessario;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 41 del presente statuto;
- f) impegno al versamento della tassa di ammissione determinata dall'organo amministrativo;
- g) impegno al versamento delle azioni nella quantità e con le

	modalità stabilite dall'Organo amministrativo;	
	h) gli aspiranti soci dovranno fornire l'indicazione della ef-	
	fettiva attività svolta, della eventuale capacità professiona-	
	le maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa,	
	delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle	
	condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio in-	
	tende instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento, dei quali dichiara di avere preso vi-	
	sione.	
	I soci persone giuridiche, in luogo degli elementi di cui al	
	punto a), dovranno indicare:	
	1) ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, genera-	
	lità del legale rappresentante;	
	2) oggetto sociale e certificato di iscrizione alla	
	C.C.I.A.A.;	
	3) estratto della delibera contenente la richiesta di ammis-	
	sione a socio con indicazione della persona fisica designata a	
	rappresentare la persona giuridica ed allegata copia dell'atto	
	costitutivo e dello statuto vigente dichiarati conformi	
	all'originale dal Presidente dell'ente;	
	4) certificato del Tribunale attestante che la società non è	
	sottoposta a procedure concorsuali;	
	5) dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria	
	di cui all'art. 41 del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	

	tutti i documenti necessari al fine di meglio identificare i	
	requisiti previsti per l'ammissione delle varie categorie di	
	soci.	
	Per regolamento la società può stabilire diversi e ulteriori	
	requisiti e criteri di ammissione di nuovi soci.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato	
	e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella	
	quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato	
	con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa	
	disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo 24.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori	
	devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato.	
	Nel caso di diniego ritenuto infondato e comunque nei casi di legge	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	ordinaria dei soci in occasione della sua prima	

successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Per statuizione sociale è considerato fondato e non censurabile il diniego quando l'aspirante socio non riveste le condizioni per l'ammissione prevista dalla legge o dall'atto costitutivo o dal Regolamento, o altra delibera dell'Organo amministrativo o perché le dimensioni dell'impresa o le condizioni di mercato sono tali da rendere sconsigliabile, al momento della richiesta di ammissione, l'aumento del numero di soci.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati:

- a) all'immediato versamento della tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso;
- b) al versamento del corrispettivo delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli. Non sono ammessi conferimenti costituiti da prestazioni d'opera o di servizi. Le azioni com-

20 di 83

le loro dimensioni imprenditoriali.

ART. 10 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno, inoltre, diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia comunque presso gli uffici della cooperativa e alla presenza del personale designato dal Consiglio di amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 11 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti societari i soci eleggono a proprio domicilio quello risultante dal libro soci.

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

La qualità di socio viene a cessare per recesso, esclusione o per causa di morte se il socio è persona fisica ovvero per scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12 - RECESSO

	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che non intenda proseguire nell'attività lavorativa presso	
	la cooperativa o sia cessato il rapporto mutualistico (lavoro	
	subordinato, autonomo e di altra natura) per qualsiasi motivo.	
	In tali casi la comunicazione di recesso deve essere comunica-	
	ta con un preavviso, secondo quanto previsto dal regolamento	
	interno o dalle disposizioni di legge. La dichiarazione di re-	
	cesso si intende comunque comunicata nell'atto che determina	
	la cessazione del rapporto di lavoro. Costituisce, fra	
	l'altro, dichiarazione di recesso l'aver rassegnato le dimis-	
	sioni, anche in periodo di prova, dal rapporto ulteriore di	
	lavoro subordinato.	
	I soci volontari possono recedere in qualsiasi momento dietro	
	semplice richiesta.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lette-	
	ra raccomandata, all'Organo amministrativo. Il recesso non può	
	essere parziale.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Contestualmente alla comunicazione di recesso, l'organo amministrativo dovrà provvedere alla relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 13 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio cooperatore:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto taluno dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente statuto;

b) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto associativo;

c) che si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o

	contraria agli interessi sociali o che, senza autorizzazione	
	del Consiglio sia iscritto a qualunque altro organismo socia-	
	le, ente, personalità giuridica, soggetto privato in concor-	
	renza con la Cooperativa;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come previsto	
	dall'articolo 1455 del C.C.;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati dolosi;	
	g) che abbia subito condanne che comportino l'interdizione an-	
	che temporanea, dai pubblici uffici;	
	h) che sia dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;	
	i) che sia assoggettato ad altre procedure concorsuali, alla	
	liquidazione volontaria;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro subordinato sia stato	
	risolto dalla cooperativa per mancato superamento del periodo	
	di prova deciso dalla cooperativa, per mutuo consenso, per	
	perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente	

	assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	n) il cui ulteriore rapporto mutualistico (lavoro subordinato,	
	autonomo a di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo;	
	o) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, o che abbia comunque raggiunto l'età pensionabile;	
	p) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	q) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	r) che su valutazione dell'Organo amministrativo, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ART. 14 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con rispettiva ricevuta.	

	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavo-	
	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato con la cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitra-	
	li di cui all'articolo 41.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi o legatari	
	al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed e-	
	ventualmente rivalutate matura nella misura e con le modalità	
	previste nell'articolo successivo. Gli eredi del socio defunto	
	dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione	
	delle azioni, idonea documentazione od atto notorio, o dichia-	
	razione sostitutiva, dalla quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso. In difetto di tale desi-	
	gnazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civi-	
	le.	
	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche, per	
	quanto compatibili, in caso di fallimento o estinzione del so-	
	cio.	
	ART. 16 - LIQUIDAZIONE DEI SOCI	

	I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto, han-	
	no soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effe-	
	tivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi del	
	successivo articolo 23 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7	
	della legge 59/92), la cui liquidazione - eventualmente ridot-	
	ta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può esse-	
	re corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	In ogni caso, il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta	
	dell'interessato.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto, so-	
	no tenuti ad adempiere agli obblighi assunti dalla cooperativa	
	sino alla data di cessazione a tutti gli effetti del vincolo	
	societario.	
	Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso e quelle	
	comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di	
	riserva legale.	
	TITOLO V SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 17 - SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI	

	Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori secon-	
	do le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci finanziatori della	
	cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 C.C., i sottoscrittori di	
	altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dalla leg-	
	ge n. 59/1992. L'emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori di cui all'art. 2526 del C.C. deve essere discipli-	
	nata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	Possono essere soci sovventori e finanziatori sia le persone	
	fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori e sovventori si applicano le disposizioni	
	dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili	
	con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompati-	
	bilità e le condizioni di trasferimento.	
	ART. 18 - CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sov-	
	ventori, di cui al precedente art. 4 del presente Statuto.	

	Spetta alla cooperativa determinare il periodo necessario per	
	il completamento dei progetti di sviluppo, durante il quale	
	non è consentito il recesso del socio sovventore o finanziato-	
	re.	
	Il socio sovventore/finanziatore deve altresì accettare la li-	
	mitazione del diritto di voto di cui al successivo art. 19	
	dello statuto.	
	I predetti conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (ven-	
	ticinque virgola zero zero) e non superiore ai limiti consen-	
	titi dalle leggi vigenti. I versamenti sulle azioni sotto-	
	scritte dai soci finanziatori e sovventori da liberarsi in de-	
	denaro potranno essere effettuati, quanto al trenta per cento	
	all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini	
	da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea nella quale	
	dovranno essere stabiliti:	
	a. l'importo complessivo dell'emissione;	
	b. l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle	
	azioni emesse;	
	c. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	

	superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corri-	
	sposto ai soci lavoratori;	
	d. l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità	
	con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di re-	
	cesso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia,	
	da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori e fi-	
	nanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 19 - DIRITTI DEI SOCI FINANZIATORI E SOVVENTORI	
	Ad ogni socio sovventore persona fisica, o persona giuridica,	
	non potranno essere attribuiti più di 5 (cinque) voti, qualun-	
	que sia l'ammontare del conferimento effettuato. I voti attri-	
	buiti ai soci sovventori, non possono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'assemblea. Qualora, per qualunque motivo,	
	si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno	
	computati applicando un coefficiente correttivo determinato	

	dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribui-	
	bili per legge e il numero di voti da essi portato. Nel caso	
	in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo	
	stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea; superando	
	tale limite si applicherà il predetto coefficiente correttivo.	
	I soci finanziatori e sovventori possono conferire delega alle	
	condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di so-	
	cio sovventore e finanziatore se non per la parte della perdi-	
	ta che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei	
	soci cooperatori. In caso di liquidazione della cooperativa le	
	azioni di socio sovventore e finanziatore hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per	
	l'intero valore nominale.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 cod. civ., il	
	diritto di recesso ai soci sovventori e finanziatori spetta	
	qualora sia decorso il periodo minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione	
	delle azioni a norma dell'art. 18 lett. d. del presente statu-	
	to.	
	In questo caso, come pure in quello di scioglimento della coo-	

	perativa il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore	
	nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo	
	art. 23 del presente statuto.	
	ART. 20 - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall'art. 5, L. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 4 del	
	presente Statuto.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e se-	
	condo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di parteci-	
	pazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate	
	nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse,	
	a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor	
	somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del	
	patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato	
	e depositato presso il Ministero competente.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 25,00 (venticinque vir-	
	gola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori	
	dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sot-	
	toscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i	
	soci lavoratori.	

All'atto dello scioglimento della Società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 21 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui

	all'articolo 23 e con il valore delle azioni eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) dalle riserve costituite con i versamenti della tassa di	
	ammissione a socio;	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge;	
	g) da qualunque altra liberalità che pervenisse alla Coopera-	
	tiva per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci limitatamen-	
	te all'importo delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve, comunque costituite, compresa quella di cui alla	
	lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 22 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da azioni, ciascuna di importo non inferiore a 25,00 (venti-	
	cinque virgola zero zero) euro, e non superiore ai limiti sta-	

	biliti dalla legge;	
	- da azioni nominative di valore nominale non inferiore ad eu-	
	ro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiori ai limi-	
	ti consentiti dalle leggi, detenute dai soci sovventori desti-	
	nate ai fondi speciali di cui all'art. 4 della legge 59/1992;	
	- da azioni di partecipazione cooperativa destinate alla rea-	
	lizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammoderna-	
	mento di cui all'art. 20 del presente statuto;	
	- da azioni detenute dei soci finanziatori di cui all'art.	
	2526 del c.c..	
	Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori sono sempre nomi-	
	native e non possono essere cedute a terzi, neppure parzial-	
	mente, né essere sottoposte a pegno o altri vincoli volontari,	
	considerandosi vincolate a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con	
	la medesima.	
	E' autorizzato, alle condizioni di cui all'art. 2529 c.c.,	
	l'acquisto o il rimborso da parte degli amministratori delle	
	azioni della cooperativa.	
	Il versamento delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori	
	dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini, an-	
	che frazionati, previsti nelle delibere da adottarsi da parte	
	dell'Organo amministrativo.	
	La cooperativa ha la facoltà di non emettere le azioni ai sen-	
	si dell'art. 2346, comma 1, c.c..	

	Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la cooperativa	
	può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di de-	
	bito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli art. 2410 e	
	seguenti del c.c..	
	ART. 23 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in confor-	
	mità alle disposizioni di legge in materia.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'Organo di amministrazione in sede	
	di relazione sulla gestione.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura fissata dalla legge;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei	

	limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento	
	dei requisiti mutualistici;	
	d) alla distribuzione ai soci di un dividendo a remunerazione	
	delle azioni effettivamente versate, in entità non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo, qualora sussistano le condizioni	
	dell'art. 2545 quinquies secondo comma c.c.;	
	e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	f) ai soci finanziatori e soci sovventori sempre entro i limi-	
	ti sopracitati verrà riconosciuta una remunerazione maggiorata	
	del 2% rispetto a quella del socio cooperatore;	
	g) alla distribuzione di un dividendo ai sottoscrittori degli	
	strumenti finanziari partecipativi, nella misura stabilita	
	dalla deliberazione assembleare di emissione ma comunque in	
	misura non superiore a 2 punti in più rispetto al limite mas-	
	simo di cui alla precedente lettera d), qualora si tratti di	
	soci cooperatori;	
	h) ad eventuale riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alla lettera f) dell'art. 21.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per	
	specifica norma prevista dal presente statuto, l'assemblea po-	
	trà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi pre-	
	cedenti, la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai	

	fondi di riserva indivisibili salvo quanto indicato al punto	
	b) del presente articolo.	
	TITOLO VII	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART. 24 - REGOLAMENTO	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico com-	
	plessivo proporzionato alla quantità e qualità di lavoro pre-	
	stato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per presta-	
	zioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del	
	settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di	
	lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti,	
	o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione del socio stesso e il relativo trattamento eco-	
	nomico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento	
	interno adottato ai sensi dell'art. 6 legge n. 142/2001, re-	
	datto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste	
	per l'assemblea straordinaria.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi appli-	
	cabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorati-	
	ve da parte dei soci cooperatori, in relazione	

	all’organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello su-	
	bordinato.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l’assemblea or-	
	dinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi azien-	
	dale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea	
	dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la fa-	
	coltà di deliberare, nell’ambito di tale piano, forme di ap-	
	porto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte	
	degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle	
	vigenti disposizioni di legge in materia.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l’assemblea può dichiarare la stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono	
	validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli in-	
	teressi della Cooperativa previa delibera dell’Assemblea ordi-	
	naria, con le maggioranze dell’assemblea straordinaria.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve, che non consentano l’utilizzo di tutto o in parte dei soci	
	cooperatori, l’Organo amministrativo potrà deliberare la so-	
	sensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai	

fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Ai soci cooperatori volontari spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dall'Organo amministrativo.

ART. 25 - PRESTITO SOCIALE

La Cooperativa può stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge 17 febbraio 1971 n. 127, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'art. 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 26 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno, che rappresenta una sovra remunerazione della prestazione dei soci, è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa

dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

a. erogazione diretta;

b. aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni (aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio);

c. emissione di obbligazioni;

d. emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VIII - DECISIONI DEI SOCI

ART. 27 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché ubicato nell'ambito della Regione Sardegna.

ART. 28 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

L'Organo Amministrativo convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

La convocazione sarà fatta mediante avviso da affiggersi nella sede sociale e comunicato per lettera raccomandata a mano o ricevuta di ritorno o comunicazione via fax, o posta elettronica, servizio postel o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di

	strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima dell'adunanza.	
	L'Organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a	
	quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni	
	quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie	
	da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un terzo dei	
	soci; qualora l'Organo amministrativo non vi provveda, la con-	
	vocazione è effettuata dall'organo di controllo. In questi ul-	
	timi casi, l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni	
	dalla ricezione della richiesta.	
	In mancanza delle formalità di cui sopra, l'assemblea è vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci aventi diritto di voto e siano intervenuti tutti gli	
	amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.	
	L'assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria potrà es-	
	sere convocata dall'Organo Amministrativo ogniqualevolta lo ri-	
	tenga opportuno.	
	ART. 29 - ASSEMBLEA ORDINARIA	
	All'Assemblea Ordinaria spetta e compete:	
	a) l'approvazione del bilancio consuntivo;	
	b) l'elezione dell'Organo amministrativo, nonché la struttura	
	e revoca dello stesso;	

	c) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta opportuna, e la remunerazione del Collegio Sindacale;	
	d) il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell'incarico di revisione legale e la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	e) l'approvazione dei regolamenti interni della Cooperativa;	
	f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale ai sensi dell'art. 2409-bis codice civile, se nominato;	
	g) determinare la misura dei compensi o gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori;	
	h) deliberare l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142;	
	i) deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;	
	j) deliberare la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992;	
	k) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge e dal	

presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eccezionalmente, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 30 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

2. sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

3. sulla messa in liquidazione della cooperativa e sulla nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori;

4. sulla emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 C.C.;

5. su ogni altra materia attribuitagli dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla competenza del Consiglio di amministrazione:

a) la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della cooperativa;

d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

e) il trasferimento della sede sociale come previsto
dall'articolo 1 del presente statuto.

ART. 31 - VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordi-
naria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-
presentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-
dinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, delibe-
ra validamente, a maggioranza assoluta dei voti presenti e
rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-
no, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della so-
cietà per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega
della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto
favorevole dei 3/5 dei soci, presenti e rappresentati, aventi
diritto al voto.

ART. 32 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diverse decisioni dell'Assemblea e co-
munque mai contrarie a norme inderogabili di legge.

ART. 33 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-
scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che sia-

	no in regola con i pagamenti delle azioni.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque	
	sia il numero delle azioni sottoscritte.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non può es-	
	sere conferita più di 1 (una) delega.	
	Non può esercitare il diritto di voto il socio in mora con il	
	versamento delle azioni.	
	ART. 34 - VERBALI	
	L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi	
	l'Assemblea provvede a nominare il proprio Presidente sce-	
	gliendolo tra i soci presenti.	
	Il Presidente dell'Assemblea, chiama ad assisterlo, quando oc-	
	corra, due scrutatori e nomina un segretario scegliendolo tra	
	gli intervenuti all'Assemblea stessa, anche tra non soci.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	

	ART. 35 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee	
	separate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi	
	secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create	
	anche in zone prive delle strutture suddette, quando per nume-	
	ro dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno	
	per gli organi della cooperativa.	
	Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferio-	
	re a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si ri-	
	duca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di	
	amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più	
	vicina.	
	Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili,	
	le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea	
	generale, ordinaria o straordinaria.	
	Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano og-	

	getto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale	
	deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle	
	minoranze espresse dalle assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	TITOLO IX - ORGANI DI GOVERNO E CONTROLLO	
	ART. 36 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	che si compone di tre consiglieri. I soci sovventori, o manda-	
	tari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere	
	nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori	
	deve essere comunque costituita da soci cooperatori.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica	
	per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministra-	
	tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministra-	
	zione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente	
	autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto de-	

	liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re.	
	Salvo quanto previsto per i soci finanziatori dal presente	
	statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affi-	
	data anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere socio della cooperativa.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice	
	Presidente, qualora non siano già nominati dall'assemblea dei	
	soci; il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ri-	
	terrà utile ed opportuno, oppure quando gli sia fatta richie-	
	sta da almeno due consiglieri con indicazione delle materie da	
	discutere.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, comuni-	
	cazione via fax, posta elettronica, servizio postel o altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun consigliere, da spedirsi non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o	
	posta elettronica, servizio postel, o apposito messo, in modo	
	che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono va-	
	lide con la presenza di tutti i componenti e dei membri del	

	Collegio Sindacale.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Pre-	
	sidente ne accerti la necessità, possono essere validamente	
	tenute in video-conferenza o in audio-conferenza, a condizione	
	che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Pre-	
	sidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consen-	
	tito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale	
	nella trattazione degli argomenti, e che di tutto quanto sopra	
	venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali pre-	
	supposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi	
	il Segretario della riunione, ove richiesto.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da chi ne fa le veci e le funzioni di Segre-	
	tario sono svolte da uno dei membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione o da altra persona nominata da chi presiede.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario e trascritte nell'apposito libro.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al Consiglio di	
	Amministrazione:	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) predisporre i progetti dei regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compresi leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti, effetti cambiari e cartolarizzati in genere;	
	e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) dare adesione della Cooperativa ad organismi consortili;	
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	h) conferire procure e nominare un direttore e/o una direzione	

	tecnico operativa, determinandone le funzioni e le responsabi-	
	lità, della quale direzione fanno parte di diritto il Presi-	
	dente ed il Vice Presidente;	
	i) assumere e licenziare il personale della Società, fissando-	
	ne le mansioni e le retribuzioni;	
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	k) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di ammini-	
	strazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	l) deliberare sul trasferimento della sede sociale come previ-	
	sto dall'art. 1 del presente statuto;	
	m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-	
	nistrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per di-	
	sposizione di legge o del presente statuto, siano riservati	
	all'Assemblea generale.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	

miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 37 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C.

ART. 38 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale;
- ha la facoltà di nominare avvocati, procuratori e professionisti in genere, conferendo anche procure alla lite davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate alla cooperativa ed ef-

	fettua i versamenti relativi agli atti di gestione;	
	- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di ap-	
	positi contratti di C/C o di affidamento deliberati dal Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	- convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno e ne coordina i lavori.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni e funzioni spettano al Vice Presidente o in	
	manca di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, può delegare alcune delle sue funzioni al Diretto-	
	re, se nominato, o con speciale procura agli impiegati della	
	Cooperativa.	
	La rappresentanza spetta anche agli Amministratori Delegati	
	nei limiti delle deleghe loro conferite.	
	ART. 39 - IL COLLEGIO SINDACALE	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effetti-	
	vi e due supplenti eletti dall'assemblea, tutti in possesso	
	dei requisiti di legge.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso sceglien-	
	dolo tra i suoi membri effettivi.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	

	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affa-	
	ri. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi	
	delle società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci (sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese) possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	
	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399,	
	c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli au-	
	siliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	

	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale può esercitare anche la revisione legale	
	dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.	
	civ.	
	ART. 40 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	La revisione legale dei conti, ove non esercitata dal collegio	
	sindacale se nominato, è esercitato da un revisore legale dei	
	conti (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	TITOLO X - CONTROVERSIE	
	ART. 41 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio di Oristano (e se non istituito, di	
	una delle Camere di Commercio della Sardegna), con gli effetti	
	previsti dagli artt. 38 e seguenti del d.Lgs 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	

zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Oristano (e se non istituito, di una delle Camere di Commercio della Sardegna) che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli Arbitri.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, ferma restando la competenza dell'autorità giudiziaria per le controversie non devolvibili al giudizio arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42 - SCIoglimento ANTICIPATO

La cooperativa si scioglie oltre che nei casi previsti dalla legge:

- per decorso del termine stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per deliberazione dell'assemblea straordinaria;
- per impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'Assemblea;
- per la perdita del capitale sociale, non riconosciuta a nor-

ma di legge;

- quando il numero dei soci sia inferiore a nove, a meno che il numero minimo non sia ricostituito nel termine di un anno, a norma dell'art. 2522 del c.c..

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

I liquidatori sono nominati dall'Assemblea che ne stabilisce anche gli obblighi, i poteri e le remunerazioni, fermo restando quanto prescritto per legge in materia.

ART. 43 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

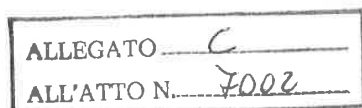
b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;

c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.

	TITOLO XII - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44 - REGOLAMENTI INTERNI	
	Per disciplinare il funzionamento interno, l’Organo Ammini-	
	strativo elaborerà appositi regolamenti sottoponendoli succes-	
	sivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 45 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente,	
	la cooperativa osserva le disposizioni di cui alla legge 8 no-	
	vembre 1991 n. 381 e le clausole mutualistiche di cui	
	all’articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazio-	
	ne del capitale dei soci lavoratori e sovventori, alla indivi-	
	sibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio resi-	
	duo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della	
	Legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Pertanto, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	
	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	

60 di 83



“INSIEME SI PUO”

Società Cooperativa Sociale

REGOLAMENTO INTERNO

Ai sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 come modificata dall'art. 9 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei soci della Cooperativa sociale “ INSIEME SI PUO”

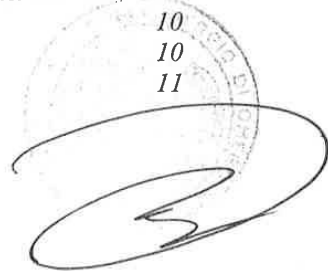
Approvato dall'assemblea dei Soci

Indice

TITOLO I PREMESSA

TITOLO II RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 - PREMESSA	4
ART. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO INTERNO	4
ART. 3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA	4
ART. 4 - RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO	4
ART. 5 - RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO GIA' ESISTENTI	5
ART. 6 - MODIFICHE SUCCESSIVE DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE	5
ART. 7 - ALTRI RAPPORTI LAVORATIVI	5
ART. 8 - CATEGORIE SPECIALI DEI SOCI	6
ART. 9 - INFORMATIVE IN ASSEMBLEA DEI SOCI O IN ALTRE SEDI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE	6
ART. 10 - RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO A CONDIZIONI SPECIFICATE	6
<i>A. PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO DI DURATA LIMITATA</i>	
<i>a. PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE</i>	
ART. 11- ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO	7
ART. 12- TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	7
ART. 13- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER I SOCI CON RAPPORTO MUTUALISTICO DI LAVORO ASSIMILABILE A QUELLO SUBORDINATO	7
<i>A ORARIO DI LAVORO</i>	7
<i>B FLESSIBILITA'- BANCA ORE</i>	8
<i>C LIVELLI DI INQUADRAMENTO</i>	8
<i>D PERIODO DI PROVA</i>	9
<i>E SCATTI DI ANZIANITA'</i>	9
<i>F FESTIVITA'</i>	9
<i>G TREDICESIMA</i>	10
<i>H TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DELLA MALATTIA E DEGLI INFORTUNI</i>	10
<i>I MATERNITA'</i>	10
<i>J FERIE</i>	11



<i>K</i>	<i>PERMESSI</i>	<i>11</i>
<i>L</i>	<i>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA</i>	<i>11</i>
<i>M</i>	<i>ANTICIPAZIONI SU TFR</i>	<i>12</i>
<i>N</i>	<i>INDENNITA'</i>	<i>12</i>
<i>O</i>	<i>MODALITA' PER LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO MUTUALISTICO DI LAVORO</i>	<i>12</i>
ART. 14- STATO DI CRISI AZIENDALE		12
ART. 15- INTERRUZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE		13
ART. 16 - RAPPORTI DI PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO AUTONOMA		
13 ART. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO NON SUBORDINATO		
ART. 18 – DISTRIBUZIONE DEI LAVORI		13
ART. 19 – PAGAMENTO		14
ART. 20 – INIDONEITA' ALL'INCARICO		14

TITOLO III SEZIONE DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO

ART. 21 - IL SOCIO LAVORATORE	14
ART. 22 - DIRITTI DEL SOCIO	14
ART. 23 - DOVERI DEL SOCIO	14
ART. 24 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI CONTRO LA MUTUALITA'	15
ART. 25 - ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA	15

TITOLO IV NORME CONCLUSIVE

ART. 26 -Rinvio Ad Altre Norme Di Legge	
16	
ART. 27– CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE	16
ART. 28 – ADOZIONE DEL REGOLAMENTO	16
ART. 29– MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	16

Il Presente documento è composto da 29 articoli, come da legenda di cui sopra, e da 1 Allegato che va sotto la lettera A. Il Regolamento e l'Allegato sono il sistema di regolamentazione complessiva che regola i rapporti tra soci e società e che riguarda lo scambio mutualistico tra le due entità. Il Regolamento Interno e l'allegato sono parte integrante del Contratto Mutualistico tra il Socio e la Cooperativa "Insieme Si Può" e sono pertanto da sottoporre sempre alla conoscenza ed espressa accettazione del Socio anche per quanto concerne le eventuali modificazioni, che avverranno nei termini di legge, su proposta di singoli soci, del "Comitato di Soci", del Consiglio di Amministrazione e da quest'ultimo valutate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO I

Regolamento interno per la regolamentazione dei rapporti di lavoro fra la cooperativa sociale di lavoro "Insieme Si Può" SOC. COOP SOCIALE" e i soci lavoratori, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art 24 dello Statuto ed in applicazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e della Legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dalla Legge 14 febbraio 2003, n.30, art. 9, tenendo conto delle disposizioni del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Premessa

1. Premesso che l'attività di lavoro prestata dai soci si presenta comunque come prestazione mutualistica all'interno del contratto societario di cooperativa, in quanto è al fine del conseguimento dello scopo mutualistico che i soci lavoratori mettono a disposizione della cooperativa le proprie capacità professionali, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa medesima, che si qualifica quale cooperativa sociale di tipo A ai sensi della legge 381/91.
2. Premesso che la cooperativa origina da un comune atto di volontà dei soci, gli interessi dei due soggetti, il socio e la cooperativa, non sono mai contrapposti, bensì finalizzati congiuntamente al conseguimento del vantaggio mutualistico che rappresenta il motivo della costituzione della cooperativa medesima. E' in tale quadro che deve essere considerata la previsione di legge in base alla quale il socio lavoratore, stabilisce, all'atto della propria adesione alla cooperativa o successivamente, un rapporto di lavoro ulteriore rispetto al rapporto associativo, entrambi parti inscindibili dell'unico contratto di società che lega un socio agli altri soci e alla cooperativa. In tal modo si afferma la dipendenza della prestazione mutualistica di lavoro dal rapporto associativo, all'interno del quale si definiscono i presupposti e le motivazioni dell'inizio dello svolgimento e della conclusione dell'attività lavorativa del socio. La prestazione mutualistica di lavoro del socio potrà svilupparsi secondo la disciplina del lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresa quella dei rapporti di collaborazione qualificati come lavoro a progetto, così come disciplinato dall'art. 61 e seguenti del D. Lgs. 276/03. All'interno di tale previsione devono essere ricomprese anche le particolari forme lavorative del piano di inserimento professionale, della borsa lavoro e di istituti simili o equivalenti. Dall'instaurazione dei predetti rapporti mutualistici, in qualsiasi forma assunti, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge 142/2001 e sue successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. A tale proposito deve essere precisato che il socio volontario non può realizzare alcun rapporto di lavoro retribuito, nemmeno indirettamente, con la cooperativa. E' sempre nell'ambito del quadro descritto all'inizio del presente punto 2 che deve essere inteso "il richiamo ai contratti collettivi applicabili" contenuto nella legge 142/2001, come modificata dall'art. 9 della L. 30/2003. Conseguentemente, fatta salva l'applicazione dei livelli retributivi minimi garantiti dai contratti collettivi di lavoro, per ciò che attiene ai rapporti fra i soci lavoratori e la cooperativa, qualunque trattamento ed istituto applicabile a tali soci lavoratori, non può essere automaticamente derivato dai contratti collettivi di lavoro, ma dovrà essere previsto e definito nel presente regolamento.
3. Premesso che la prestazione mutualistica di lavoro del socio è subordinata all'effettivo maturare di occasioni di lavoro per la cooperativa, in coerenza con i requisiti professionali dei soci lavoratori e con la loro effettiva disponibilità personale, e per l'effetto anche il diritto alla conseguente retribuzione.
4. Premesso che in relazione a quanto indicato per l'esecuzione dei rapporti mutualistici ai precedenti punti 1 (Capacità professionali, e tipo di attività svolta), 2 (disciplina del rapporto di lavoro applicabile e regole di applicazione) e 3 (disponibilità personale), i soci lavoratori della cooperativa possono essere organizzati in categorie di soci costituite ai sensi dell'art. 2527, comma 3, Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in modo tale che possano essere definiti a norma di Statuto diversi obblighi e diversi diritti, anche in relazione ad eventuali diverse modalità di adempimento del rapporto di scambio mutualistico.
5. Premesso che, in relazione a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2, la tutela collettiva ed individuale degli interessi e dei diritti dei soci lavoratori, in materia di obbligazione mutualistica di lavoro, viene attribuita alla cooperativa.
6. Premesso che in relazione alla particolare natura della cooperativa non si applica l'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e che in base alle modifiche apportate dalla L. 30/2003, art. 9, in



caso di interruzione definitiva del rapporto associativo, si determinano le condizioni e i presupposti per la contemporanea cessazione del rapporto di lavoro. Al contempo in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene meno anche il rapporto associativo, come meglio indicato nel Regolamento che segue, e nello stesso Statuto Sociale.

7. Premesso che l'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142 prevede che il presente regolamento contenga in ogni caso :

- 1 il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, avendo riferimento esclusivamente ai livelli minimi di retribuzione applicabili;
- 2 le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie di prestazione diversa da quella che caratterizza il lavoro subordinato;
- 3 il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per le prestazioni diverse da quelle assimilabili ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- 4 l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea degli eventuali trattamenti economici integrativi e il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- 5 l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui al punto precedente, forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie.
- 6 Premesso che in relazione a quanto stabilito nello Statuto Sociale è diritto del socio :
 - svolgere la propria prestazione mutualistica di lavoro all'interno della cooperativa;
 - percepire un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità della prestazione mutualistica di lavoro, in qualunque forma prestata;
 - partecipare alla gestione della società e dell'azienda.

7 Premesso che in relazione a quanto stabilito nello Statuto Sociale è dovere del socio partecipare al raggiungimento dello scopo mutualistico tramite la propria prestazione di lavoro nei modi definiti dal presente regolamento e nel rispetto degli impegni presi verso la cooperativa e da questa verso i committenti, operando in conformità a quanto previsto nello Statuto sociale, nel Regolamento interno, nelle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e di quanto disposto dai suoi delegati, ai quali il socio è tenuto a rivolgersi nello svolgimento dell'attività lavorativa.

8 Premesso che quanto indicato nello Statuto Sociale riguardo la "continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali" non esclude alcuna delle possibili modalità di attuazione della prestazione mutualistica di lavoro fra quelle previste dalla legge e, quindi, compatibilmente con la tipologia di attività svolta, qualunque forma e modalità di rapporto di lavoro può essere validamente e analogicamente considerata per consentire ai soci l'adempimento della loro obbligazione sociale, soprattutto se posta in relazione con la categoria cui appartengono.

9 Premesso che in linea di principio, ma anche in relazione a quanto indicato al precedente punto 10, qualunque tipo di attività può essere svolta indifferentemente nell'ambito di un rapporto mutualistico di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma.

10 Premesso che i soci lavoratori si rendono disponibili all'applicazione della modalità di svolgimento del rapporto mutualistico di lavoro da loro stessi individuata nel quadro dell'organizzazione della cooperativa come la più opportuna per loro. Per facilitare tale individuazione, i soci, già in sede di domanda di ammissione in cooperativa, dovranno indicare quale tipologia e modalità di svolgimento riterrebbero più opportuna per realizzare la propria prestazione mutualistica di lavoro in cooperativa.

11 Premesso che prima di iniziare lo svolgimento della citata prestazione, il socio è tenuto ai seguenti adempimenti minimi:

- accettazione dell'incarico assegnato;
- consegna della fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- consegna del libretto di «idoneità sanitaria» per lo svolgimento di quelle attività che lo prevedono per legge;
- sottoporsi a visita medica preventiva da parte dei medici del lavoro accreditati appositamente iscritti all'albo;
- consegna dei tesserini di vaccinazione antitetanica e anti-epatite-b quando necessario;
- consegna degli altri certificati o documenti che la cooperativa dovesse richiedere per le proprie esigenze;

L'elenco dei sopraindicati adempimenti non deve comunque essere considerato esaustivo; per tale motivo, la cooperativa può richiedere ulteriore documentazione in relazione alla specifica attività di lavoro che il socio dovesse intraprendere.

12 Premesso che l'accertamento della correttezza della prestazione mutualistica, sia associativa che di lavoro, individuata nel presente regolamento, compete alla vigilanza delle cooperative, ai sensi dell'art. 1, co. 2 del Dacs. 220/2002.

13 Premesso che la disposizione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9, co.1, ha previsto che le controversie relative alla prestazione mutualistica di cui ai punti precedenti, che dovessero insorgere fra socio e cooperativa, sono di competenza del Tribunale Ordinario.

14 Premesso che a garanzia dell'individuazione della tipologia e delle modalità di svolgimento della prestazione mutualistica di lavoro ritenuta più opportuna, sia per la cooperativa sia per il socio, si ritiene applicabile al presente regolamento, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 276/03, la disciplina prevista dall'art. 76, comma 1, lett. b). Tale disciplina di certificazione può essere applicata all'atto del deposito del presente regolamento, o successivamente, avendo riguardo alla tipologia e alla modalità di esecuzione delle prestazioni mutualistiche di lavoro attuate o che si intendono attuare con i soci lavoratori, precisando comunque che la procedura di certificazione citata attiene al contenuto del regolamento depositato e non anche ai singoli rapporti instaurati con i soci. Trattandosi, tuttavia, di una procedura di certificazione volontaria, l'eventuale richiesta motivata di correzione delle presenti clausole, che possa essere avanzata nel corso della corrispondente procedura, non impegna né condiziona la cooperativa e i soci alla corrispondente accettazione.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea ordinaria dei soci del 30.06.2006 approva il seguente:

TITOLO II



REGOLAMENTO INTERNO

Art.1 – APPROVAZIONE DELLA PREMESSA

Quanto in premessa è parte integrante del presente regolamento.

Art.2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'organizzazione della prestazione mutualistica di lavoro dei soci lavoratori, che con l'adempimento di tale obbligazione societaria, partecipano al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. Il presente regolamento si applica per le corrispondenti parti, a tutti i soci lavoratori che partecipano all'attività della cooperativa, con esclusione comunque dei soci volontari, previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dallo Statuto sociale.

Art.3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura e l'organizzazione aziendale viene determinata dal Consiglio di Amministrazione in apposito documento interno.

La Cooperativa, nel prevedere un'organizzazione interna uniformata alle previsioni statutarie, articola le proprie risorse in settori di attività.

La ripartizione delle attività in settori, commesse e/o progetti è finalizzata all'introduzione di gestioni economiche che permettano la rilevazione dell'andamento per ciascuna delle attività svolte.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto statutariamente alla gestione della cooperativa e si avvale per l'organizzazione operativa sia di personale interno che di supporti professionali qualificati, esterni alla compagine sociale.

Per quanto attiene lo svolgimento della propria prestazione mutualistica di lavoro i soci impiegati negli uffici, commesse e /o progetti, oltre che rispettare il presente regolamento, devono fare riferimento sia al Legale Rappresentante che agli eventuali coordinatori dell'attività o responsabili di aree, strutture e/o unità operative, nonché ai loro sostituti. Chiunque riceva in tal senso un ordine di servizio da tali soggetti preposti, sulla base dell'organizzazione scelta dalla cooperativa, è tenuto ad eseguirlo e la sua mancanza e/o inosservanza è considerata inadempimento grave, passibile dell'assunzione di opportuni provvedimenti. Da ciò si motiva la conoscenza degli strumenti di assegnazione di responsabilità alle funzioni interne della cooperativa.

Art. 4 – RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01 e s.m., la cooperativa può definire con ogni socio lavoratore lo svolgimento di prestazioni mutualistiche riconducibili alla disciplina di uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- 1 subordinato;
- 2 autonomo e di collaborazione;
- 3 eventuali altri.

Nel secondo caso, la prestazione potrà assimilarsi a tutte le forme tipiche ed atipiche ammissibili per legge, ivi compresa la collaborazione non occasionale, anche nella forma definita di lavoro a progetto, nonché nelle altre forme di lavoro previste dal D.Lgs. 276/03, compreso il lavoro formativo indicato al n. 3 della premessa e finalizzato alla realizzazione di una prestazione cui può essere associata l'appartenenza del socio alla speciale categoria dei soci in formazione così come previsto dall'art. 2527, comma 3 del Codice Civile.

Tra socio lavoratore e la cooperativa sarà inoltre possibile prevedere qualsiasi altra forma di rapporto mutualistico di lavoro, anche atipica, purché compatibile con la posizione di socio e con lo scopo mutualistico della cooperativa.

La scelta del tipo di rapporto mutualistico è conseguente all'adesione del socio alla proposta della cooperativa, secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà la prestazione di lavoro, tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva e del profilo professionale del socio.

In ogni caso l'instaurazione del rapporto mutualistico di lavoro in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle corrispondenti esigenze dell'impresa cooperativa che ne consentano il concreto impiego, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci, nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa instaura il rapporto mutualistico di lavoro con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

Art. 5 - RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO GIA' ESISTENTI

Anche per i soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente articolo. In ogni caso il rapporto mutualistico di lavoro può essere iniziato solo successivamente ad un accordo scritto, anche sotto forma di scambio di corrispondenza. Contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa la cooperativa consegnerà al socio copia del presente regolamento, che verrà restituito sottoscritto per adesione espressa.

Art.6 - MODIFICHE SUCCESSIVE DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Successivamente all'inizio del rapporto di lavoro, la cooperativa e il socio possono concordare di modificare la tipologia e le modalità di esecuzione inizialmente adottate, instaurando un rapporto mutualistico di lavoro diverso da quello precedentemente scelto. Anche nel corso di svolgimento dell'incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi, comunque coordinati dal socio che rimarrà responsabile in proprio della commessa di lavoro. Tale possibilità è ammessa anche più volte nel corso del rapporto sociale e dovrà essere conseguente al coerente incontro della volontà delle parti o al determinarsi di eventi di forza maggiore. La distribuzione dei lavori è determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della dovuta alternanza e dei seguenti elementi di valutazione quali:

- 1 Obiettivi,
- 2 competenze specifiche richieste dal progetto,
- 3 vicinanza geografica alla sede di lavoro,
- 4 interessi e disponibilità dei singoli soci.

Art. 7 - ALTRI RAPPORTI LAVORATIVI

I soci con rapporto mutualistico di lavoro non riferibile, quanto alla disciplina applicabile, al lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, possono prestare la loro attività anche presso altre imprese appartenenti ad altro settore a condizione che sia stata data preventiva autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. Il mancato rispetto da parte del socio della sopra indicata condizione comporta l'assunzione di



provvedimenti nei suoi confronti a norma del successivo art.25. I soci, con i quali la cooperativa non abbia instaurato alcun rapporto mutualistico di lavoro o con i quali tale rapporto sia venuto a scadenza e per i quali, in deroga a quanto previsto al n.6 della premessa **il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto che non si siano determinate le condizioni per l'esclusione**, possono prestare la loro attività presso altre imprese a condizione che tale eventualità venga tempestivamente comunicata alla cooperativa.

L'eventuale successiva mancata adesione del socio occupato presso terzi, alla richiesta della cooperativa di prestare la propria opera a favore di quest'ultima, **può essere motivo di esclusione a norma dello Statuto Sociale**.

Art. 8 - CATEGORIE SPECIALI DEI SOCI

I soci in formazione, e cioè i soci che al momento del loro ingresso in cooperativa debbano completare o integrare la loro formazione sociale nonché professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, sempre coerenti con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa, vengono inseriti, a norma dello statuto sociale, e su delibera del Consiglio di Amministrazione, nella categoria speciale di soci in formazione.

Durante il periodo di permanenza all'interno di tale categoria, che non può essere inferiore ad un anno né superiore a tre, il socio verrà sottoposto ad un addestramento continuo al lavoro, rispetto alle varie figure professionali necessarie per l'espletamento dei servizi richiesti alla cooperativa, in ingresso e durante tutto il periodo di appartenenza alla categoria suddetta, tale addestramento sarà teorico e pratico e risulterà da apposito piano di inserimento personale di ciascun socio.

L'addestramento teorico prevede:

- Formazione di qualificazione
- Formazione di riqualificazione
- Formazione specifica sul mondo della cooperazione sociale
- Formazione specifica sul sistema qualità aziendale
- Formazione sull'applicazione della normativa cogente relativa alle attività della cooperativa

L'addestramento pratico prevede:

- L'inserimento del socio in servizi effettivi.

Step di misurazione dei risultati per cui si determina l'uscita dalla categoria

La valutazione delle competenze tecnico-professionali, nonché delle competenze relazionali, acquisite dal socio durante il periodo di formazione verrà effettuata mediante dei test periodici, in specifico:

- 1 Ogni 4 mesi verranno effettuati dei test di verifica dei risultati raggiunti rispetto alla valutazione delle competenze tecnico-professionali e relazionali.
- 2 Ogni anno verrà effettuato un esame (tramite test di valutazione ed una prova orale e pratica, qualora se ne ravvisi la necessità) per valutare l'ammissione o meno del socio speciale all'interno della categoria dei soci operatori ordinari il mancato superamento della valutazione determina causa di esclusione da socio.

Trattamento economico dei soci in formazione

Avendo i soci in formazione un ridotto grado di partecipazione all'attività lavorativa ai fini retributivi essi verranno inquadrati ai livelli previsti dall'art. 13 del presente regolamento, in particolare ai livelli previsti per i soci non formati, secondo i quantitativi indicati nel medesimo articolo; si specifica che l'attività di formazione teorica effettuata dal socio, non verrà considerata al fine della determinazione delle sue spettanze.

Ristorno

- 1 Ai soci in formazione può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.
- 2 Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

I soci medesimi inoltre possono partecipare all'assemblea dei soci, ma senza diritto di voto, salvo che quelle convocate per l'approvazione del bilancio. In ogni caso non può mai rappresentare in assemblea altri soci.

I soci mai occupati dalla cooperativa o temporaneamente inoccupati, possono costituire specifiche categorie di soci all'interno dell'Assemblea. In tali ipotesi si prevede che possono essere inseriti nella categoria speciale dei soci in inserimento, come previsto ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile. Essi possono inoltre partecipare all'assemblea dei soci, ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Art. 9 - INFORMATIVE IN ASSEMBLEA DEI SOCI O IN ALTRE SEDI DI PARTECIPAZIONE SOCIALE

In conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, della legge 142/2001, il Consiglio di Amministrazione e/o i suoi organi tecnici di direzione sono tenuti ad informare preventivamente i soci in Assemblea, o in altre riunioni appositamente convocate, nei casi di:

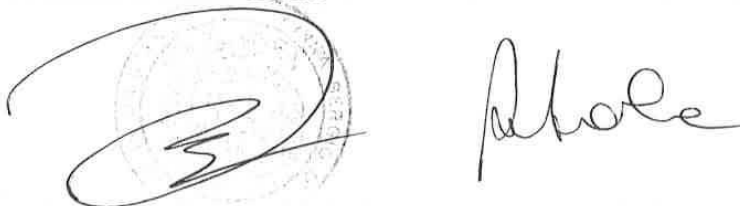
- 1 modificazione degli organigrammi e funzionigrammi aziendali e della struttura gerarchica dell'impresa;
- 2 adozione di scelte di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o di investimento di particolare rilevanza o comunque tali da incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività aziendale nel suo complesso, o sull'assetto dei reparti e degli uffici.

Nei casi in cui, per oggettiva esigenza di tempestività, riservatezza od urgenza, i suddetti meccanismi di partecipazione non possano essere attivati preventivamente, è fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di farne oggetto di illustrazione e discussione con i soci nel più breve tempo possibile.

Art.10 - RAPPORTI MUTUALISTICI DI LAVORO A CONDIZIONI SPECIFICATE

- a. **PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO DI DURATA LIMITATA** Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da un coordinamento diretto e funzionale del prestatore, il rapporto mutualistico di lavoro, in relazione alle effettive necessità aziendali, potrà essere definito per un tempo corrispondente a tale necessità. Il socio che intrattenga o abbia svolto una prestazione mutualistica di lavoro limitata nella durata e riferita alle effettive necessità aziendali, ha la precedenza nello svolgimento di una ulteriore prestazione mutualistica di lavoro, qualora ne sussistano le condizioni.
- b. **PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE** Sono ammesse forme di prestazione mutualistica di lavoro a tempo parziale sia orizzontale che verticale. Queste possono riguardare sia i nuovi che i vecchi soci. Tale condizione sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le esigenze dei servizi da svolgere e le necessità del singolo socio all'interno degli obiettivi generali della cooperativa, in rapporto anche alla condizione psico-fisica del socio.

Art.11- ADEMPIMENTI PER L'INIZIO DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO



L'inizio della prestazione mutualistica di lavoro deve risultare da una comunicazione scritta e deve contenere l'indicazione della qualifica con la quale il socio è ammesso a svolgere la propria attività in cooperativa. All'inizio dell'attività il socio lavoratore deve presentare alla cooperativa la seguente documentazione:

- 1 fotocopia della carta d'identità o documento equivalente;
- 2 fotocopia del codice fiscale;
- 3 certificato di residenza e stato di famiglia o relativa autocertificazione;
- 4 copia del titolo di studio o di preparazione professionale ove richiesto;
- 5 certificato di iscrizione all'ordine professionale se obbligatorio;
- 6 patente automobilistica (se e in quanto richiesta per l'attività che deve essere svolta)
- 7 tesserini di vaccinazione antitetanica e anti-epatite-b quando necessario;
- 8 nel caso di persone disabili copia autenticata della certificazione d'invalidità rilasciata dall'autorità competente e, qualora ne sussistano le condizioni, copia del riconoscimento ai sensi della legge 104/1992.

Il socio è tenuto a comunicare la propria residenza in quanto diversa da quella risultante dalla documentazione presentata, nonché tutti gli eventuali successivi mutamenti della stessa.

Prima dell'inizio della prestazione mutualistica di lavoro, il socio verrà sottoposto a visita medica per accertare lo stato di salute e l'idoneità allo svolgimento delle prestazioni di lavoro richieste.

Ai fini di prevenzione e di accertamento del mantenimento della citata idoneità, la cooperativa sottoporà il socio a specifici accertamenti sanitari con la periodicità ritenuta necessaria.

Art. 12- TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori è definito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle effettive risorse economiche e finanziarie della cooperativa e sarà proporzionato alla quantità e qualità della prestazione mutualistica di lavoro realizzata.

In caso di sospensione del rapporto mutualistico, determinato da mancanza di occasioni di lavoro, verrà immediatamente sospesa anche la relativa retribuzione, con gli ulteriori accessori di legge.

Viene fatta salva l'applicazione dei livelli retributivi minimi garantiti dai contratti collettivi di lavoro e dei trattamenti normativi obbligatori per legge.

Costituisce parte del trattamento economico del socio lavoratore anche la retribuzione integrativa eventualmente attribuita ad personam o altra analoga voce retributiva quale riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato. Costituisce altresì parte del trattamento economico del socio lavoratore l'eventuale ristorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci ai sensi e nella misura massima prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della L. 142/2001. L'ammontare del ristorno non potrà eccedere la misura del 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma e verrà erogato secondo la deliberazione assunta mediante:

- 1 integrazione del compenso e/o
- 2 aumento gratuito del capitale sociale, e/o
- 3 emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

Al riguardo si precisa che l'approvazione del ristorno da parte dell'Assemblea dei soci è da intendersi quale approvazione dello specifico e corrispondente criterio di gestione mutualistica, conforme a quanto previsto dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 13- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER I SOCI CON RAPPORTO MUTUALISTICO DI LAVORO ASSIMILABILE A QUELLO SUBORDINATO.

Ai fini del trattamento retributivo minimo di cui all'art 12 si richiama, per i soci lavoratori con rapporto mutualistico di lavoro assimilabile al lavoro subordinato, l'art. 75 del **C.C.N.L. per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative sociali**. Ad integrazione dei minimi contrattuali di cui sopra il presente regolamento di seguito specifica e disciplina i vari istituti riconosciuti ai soci con rapporto mutualistico di lavoro assimilabile a quello subordinato:

- a. **ORARIO DI LAVORO** L'orario settimanale della prestazione mutualistica lavorativa è stabilito di norma in 38 (trentotto) ore settimanali, ma può essere comunque modificato per eventuali esigenze aziendali. L'articolazione degli orari di svolgimento della prestazione mutualistica di lavoro risponde infatti alle esigenze funzionali definite dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla direzione generale in relazione alle richieste del committente. Viste le particolarità e complessità delle tipologie dei servizi svolti, la cooperativa può chiedere al socio, in casi di impellenti necessità, l'applicazione di orari flessibili al di fuori degli orari stabiliti nella lettera contratto. L'orario normale di attività nel corso della settimana è distribuito in modo da concedere al socio lavoratore una giornata di riposo che quando le esigenze di servizio lo permettono corrisponde con la domenica. Il socio lavoratore deve osservare l'orario fissato dalla cooperativa e nel caso di ritardo, provvedere a giustificarlo. In ogni caso i ritardi dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore possono essere giustificati anche dalla cooperativa, mentre tutti gli altri devono essere recuperati. Ove non sia possibile il recupero o questo sia da escludere in relazione all'organizzazione del lavoro dei committenti, i ritardi comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla mancata effettuazione delle ore di lavoro previste. La comunicazione delle assenze improvvise, determinate da causa di forza maggiore deve avvenire almeno due ore prima dell'inizio del servizio, salvo il caso legittimo e il comprovato impedimento. In ogni caso le assenze comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente alla durata dell'assenza stessa e, se arbitrarie ed ingiustificate, l'applicazione di norme disciplinari. L'assenza arbitraria ed ingiustificata che superi i tre giorni consecutivi è considerata mancanza gravissima e rappresenta una forma di inadempimento previsto quale causa di esclusione ai sensi dello Statuto sociale.
- b. **FLESSIBILITA'- BANCA ORE** Le ore relative alle prestazioni mutualistiche di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro di ciascun socio non danno luogo a compensi per lavoro straordinario o supplementare, ma confluiscono all'interno della banca delle ore di ciascun socio. Ai fini del calcolo delle ore eccedenti il normale orario della prestazione mutualistica di lavoro da confluire nella banca delle ore individuale, i periodi di assenza per ferie, malattie, infortuni, e gli altri giustificativi di assenza nonché le ore di formazione, non verranno computati. Le ore confluite nella banca delle ore individuale di ciascun socio verranno recuperate dai medesimi, sottoforma di riposi compensativi retribuiti durante l'anno solare. Sarà responsabilità delle Direzioni Tecniche delle aree di attività della cooperativa, pianificare le turnazioni in modo tale che il saldo della banca ore di ogni socio sia tendenzialmente a zero. Si specifica inoltre che in considerazione delle numerose esigenze di flessibilità operativa e gestionale che caratterizzano le attività di servizi della cooperativa, nonché eventuali altre esigenze della cooperativa medesima, i soci con deliberazione assembleare possono decidere di conferire in tale banca individuale delle ore, altre ore relative ad emolumenti di loro spettanza.
- c. **LIVELLI DI INQUADRAMENTO** I soci lavoratori saranno inquadrati al solo fine della retribuzione, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, per le mansioni svolte nei livelli sotto indicati. I profili professionali di seguito illustrati hanno carattere meramente esemplificativo e potranno essere integrati e o sviluppati in relazione alle



esigenze operative della cooperativa. L'accesso del socio ai livelli è subordinato all'effettiva capacità di svolgere le mansioni specifiche del livello, come determinato dal Consiglio di Amministrazione. Il possesso dei titoli di studio richiesti, senza esperienza, non dà automaticamente accesso ai livelli corrispondenti. I profili professionali non specificatamente individuati nei diversi livelli sotto indicati saranno inquadrati sulla base dell'insieme di capacità. L'inquadramento delle figure direttive della Cooperativa è definito dal C.d.A. sulla base di requisiti, professionali e soggettivi e ne determina l'inquadramento economico, valutando i titoli, i pregressi professionali ed eventualmente le caratteristiche personali di tutte le figure professionali che svolgano attività direttive, di responsabilità e di consulenza interna. Tali profili sono definiti e descritti nel dettagliato documento aziendale (Allegato A: Organigramma, Procedura della Responsabilità della Direzione, Procedura della Gestione delle Risorse Umane), insieme agli altri profili professionali che non hanno incarichi di responsabilità, ma operativi.

I° Livello

Addetto/a alle pulizie e alla sorveglianza, e custodia locali, all'assolvimento di commissioni generiche, ai servizi di spiaggia, ausiliario/a.

II° Livello

Operaio/a generico/a, addetto/a alla cucina, centralinista, bagnina/o.

III° Livello

Operaio/a qualificato/a, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetto/a all'infanzia con funzioni non educative, addetto/a alla segreteria, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore/trice socio assistenziale addetto/a all'assistenza di base non formato/a.

IV° Livello

Operaio/a specializzato/a, cuoco/a, autista con patente D/K, autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegato/a d'ordine, animatrice/tore senza titolo addetto/a all'infanzia con funzioni non educative, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore/trice socio assistenziale addetto/a all'assistenza di base formato/a, operatrice/ore tecnico dell'assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.

V° Livello

Educatrice/ore senza titolo, capo operaio/a, capo cuoca/o, assistente domiciliare, e dei servizi tutelari, operatore/trice socio assistenziale addetto/a all'assistenza di base, o altrimenti definita/o coordinatrice/ore, maestra/o di attività manuali ed espressive, guida con compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, infermiere generico, assistente all'infanzia con funzioni educative, animatrice con titolo, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

VI° Livello

Impiegato/a di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente sociale, infermiere, capo cuoca/o-dietista, fisioterapista, terapeuta occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento.

VII° Livello

Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore professionale coordinatrice/ore.

VIII° Livello

Coordinatore/trice di unità operative e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagoga, medico.

IX° Livello

Responsabile di area aziendale, psicologa/o, sociologa/o, pedagoga, medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.

X Livello

Responsabile di aree aziendali strategiche, direttore/trice aziendale.

- a. **PERIODO DI PROVA** La prestazione mutualistica di lavoro del socio sarà soggetta ad un periodo di prova la cui durata viene riportata nella seguente tabella :

Livello	Periodo di prova
1°	45 giorni di effettiva prestazione
2°	45 giorni di effettiva prestazione
3°	45 giorni di effettiva prestazione
4°	45 giorni di effettiva prestazione
5°	80 giorni di effettiva prestazione
6°	80 giorni di effettiva prestazione
7°	80 giorni di effettiva prestazione
8°	200 giorni di effettiva prestazione
9°	200 giorni di effettiva prestazione
10°	200 giorni di effettiva prestazione

Ai fini retributivi nel rispetto della parità di trattamento tra i soci, durante il periodo di prova il socio potrà essere inquadrato fino a 2 livelli inferiore rispetto a quello previsto per i soci con piena capacità professionale acquisita. Nel caso prestazione mutualistica di lavoro di durata limitata inferiore ad un anno il periodo di prova verrà determinato in proporzione alla durata del contratto.

- a. **SCATTI DI ANZIANITA'** Il socio cooperatore ha diritto, alla maturazione in ogni biennio di anzianità ad uno scatto biennale di anzianità per un massimo di 5 scatti, secondo i valori sotto indicati:

Livello	Scatti di anzianità
1°	11,62
2°	13,43
3°	16,27
4°	18,59
5°	20,66
6°	23,24
7°	26,85
8°	31,50
9°	39,51
10°	46,48

Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. I periodi di aspettativa non retribuita, non vengono riconosciuti al fine della maturazione dello scatto.

- a. **FESTIVITA'** In occasione delle suddette festività:

1. Capodanno (1° gennaio)
2. Epifania (6 gennaio)
3. Anniversario della Liberazione (25 aprile)
4. Lunedì di Pasqua;
5. Festa del Lavoro (1° maggio)
6. Festa della Repubblica (2 giugno)
7. Assunzione della Madonna (15 agosto)



8. Ognissanti (1° novembre)
9. Immacolata Concezione (8 dicembre)
10. Santo Natale (25 dicembre)
11. Santo Stefano (26 dicembre)
12. Santo Patrono

decorrerà a favore del socio lavoratore la normale retribuzione calcolata tenendo conto dell'orario della prestazione mutualistica di lavoro effettivamente svolta dal socio e degli eventuali giustificativi di assenza.

- a. **TREDICESIMA** In coincidenza della corresponsione della retribuzione del mese di dicembre di ogni anno (busta paga del mese di novembre), la cooperativa corrisponderà ai soci lavoratori una mensilità calcolata sulla base del minimo contrattuale e sulla base delle ore di prestazione mutualistica di lavoro effettivamente svolta dal socio, integrate dai giustificativi di assenza riconosciuti, nel periodo di riferimento, sia per i soci con prestazione mutualistica di lavoro a tempo parziale che a tempo pieno. Nel caso di inizio o di cessazione della prestazione nel corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi di tale ammontare per quanti sono i mesi di attività prestata presso la cooperativa. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa, o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio. L'assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, ai sensi dell'art. 3, co. 2, della L. 142/2001.

h. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DELLA MALATTIA E DEGLI INFORTUNI.

Al socio lavoratore verrà riconosciuta il 100% della retribuzione relativamente ai primi tre giorni di malattia.

La cooperativa integrerà quanto dovuto dall'INPS, a partire dal quarto giorno di assenza. La normale retribuzione verrà calcolata tenendo conto dell'orario della prestazione mutualistica di lavoro effettivamente svolta dal socio nel mese precedente e degli eventuali giustificativi di assenza. Nel caso in cui la malattia insorga durante lo svolgimento dell'orario di lavoro e ne determina l'interruzione, al socio verranno erogate le ore di prestazione mutualistica di lavoro effettivamente svolta. Nel caso di malattia superiore a tre giorni e fino al 180° giorno, il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell'ente assistenziale. Il superamento di 12 mesi nell'arco del triennio di mancata partecipazione al conseguimento dello scopo sociale per malattia individua presupposto per impossibilità manifesta al conseguimento dello scopo sociale e diventa presupposto per l'esclusione.

La conservazione del posto di lavoro si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio. In presenza di infortunio sul luogo di svolgimento dell'attività mutualistica di lavoro e in presenza di malattia professionale sarà osservata la regolamentazione prevista al riguardo per i corrispondenti lavoratori subordinati.

L'infortunio sul luogo di attività deve essere denunciato immediatamente alla cooperativa affinché la stessa possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge. Il socio lavoratore è inoltre tenuto a consegnare, nel più breve tempo possibile, la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.

Al socio lavoratore sarà riconosciuto per infortunio sul luogo di attività, a partire dal giorno di assenza fino al 180° giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione; la normale retribuzione verrà calcolata tenendo conto dell'orario della prestazione mutualistica di lavoro effettivamente svolta dal socio nel mese precedente e degli eventuali giustificativi di assenza.

La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente assicuratore. Il socio infortunato o in malattia, per il quale gli istituti previdenziali ed assicurativi dichiarano l'idoneità a riprendere servizio, dovrà presentarsi in cooperativa per riprendere l'attività mutualistica di lavoro il giorno immediatamente successivo all'accertata guarigione, salvo il caso di legittimo impedimento. Ove il socio non ottemperi a quanto sopra e la giustificazione del ritardo non sia sufficiente, la cooperativa resta esonerata dall'obbligo della continuazione del rapporto sociale ed il socio lavoratore sarà considerato dimissionario, a meno che non abbia impugnato l'accertamento dell'Istituto richiedendo il giudizio di un Collegio Medico, di cui è onerato di fornire tempestivamente prova scritta alla stessa Cooperativa.

a. **MATERNITA'** per la tutela fisica ed economica delle socie lavoratrici madri si fa riferimento alla normativa di legge.

1 **Periodo di astensione obbligatoria.** La cooperativa provvederà ad integrare il trattamento assistenziale a carico degli enti competenti, fino al raggiungimento dell'80% della normale retribuzione di ciascun socio.

2 **Periodo di astensione per allattamento.** Durante il primo anno di vita del bambino la socia lavoratrice madre, ha diritto a permessi per allattamento retribuiti (anche cumulabili durante la giornata) della seguente durata:

- 2 ore, quando l'orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore.
- 1 ora, se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

1 **Periodo di astensione facoltativa.** Alla socia lavoratrice madre spetta, trascorso il periodo di congedo per maternità obbligatoria, il diritto di astenersi dal lavoro per congedi parentali, fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, per un periodo continuativo o frazionato, pari a 6 mesi, limite elevato a 10 in caso di unico genitore. Nel caso di utilizzo frazionato l'assenza dovrà riferirsi all'intera giornata. Durante l'astensione per congedo parentale, la retribuzione percepita dal socio lavoratore sarà a totale carico dell'INPS, pari al 30% del salario convenzionale giornaliero.

b **FERIE** Ai soci lavoratori sarà riconosciuto un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi per anno solare, per il necessario recupero fisico e psichico del socio medesimo. Tali ferie matureranno sulla base delle ore effettivamente lavorate dal socio nonché dei giustificativi di assenza riconosciuti. Il socio dovrà obbligatoriamente usufruire di 3 settimane di ferie nell'anno di maturazione, le restanti potranno essere godute entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Il periodo di godimento delle ferie verrà pianificato dal socio con la direzione tenuto conto delle necessità organizzative aziendali e delle esigenze del medesimo. La malattia insorta durante il periodo di ferie sospende la fruizione delle medesime solamente nell'ipotesi di ricovero ospedaliero per la durata dello stesso, e o di prognosi complessiva superiore a dieci giorni di calendario. In alcun caso comunque le ferie, se non godute, non potranno essere retribuite, tranne che nella situazione di ferie residue al momento della cessazione del rapporto mutualistico di lavoro.

c **PERMESSI** al socio lavoratore saranno riconosciuti i seguenti permessi:

1 **Permessi retribuiti** Pari a quattro giorni da cumulare al monte delle ferie. Tali permessi matureranno sulla base delle ore effettivamente lavorate dal socio nonché dei giustificativi di assenza riconosciuti.

2 **Permesso per lutto** E' riconosciuto al socio in caso di decesso del coniuge o del convivente risultanti dallo stato di famiglia, dei figli dei fratelli dei genitori, dei suoceri. La durata è pari ad un massimo di 3 giorni retribuiti.



- 3 **Donazione del sangue** Il socio lavoratore che dona il sangue ha diritto ad un permesso retribuito secondo la legge vigente. La retribuzione di tale giornata sarà a totale carico dell'istituto assistenziale.
- 4 **Congedo matrimoniale** Il socio lavoratore, non in prova, in occasione del matrimonio, dietro presentazione del certificato di matrimonio, ha diritto ad un periodo di permesso con decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni consecutivi di calendario.
- 5 **Permessi per esami** Tutti i soci lavoratori studenti, compresi gli universitari (anche fuori corso) e chi frequenta corsi di formazione professionale, hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame. I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. A tal fine, su richiesta della Cooperativa, il socio lavoratore per usufruire di tali permessi dovrà esibire la documentazione ufficiale dell'esame sostenuto (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). Inoltre ai soci lavoratori iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione e riqualificazione professionale organizzati da enti esterni alla cooperativa, statali, equiparati o abilitati al rilascio di titoli di studio legali, verrà riconosciuto il diritto dietro esplicita richiesta, ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami.
- 6 **Permessi elettorali** Tutti i soci lavoratori che siano stati nominati presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di qualsiasi tipo di consultazione (compresi i referendum e le elezioni europee), hanno diritto di assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni lavorativi di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) verranno recuperati con giornate di riposo compensativo. In base ai principi in tema di riposo settimanale, il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
- 7 **Permessi per visite mediche o analisi diagnostiche e malattie dei figli** Al socio lavoratore vengono concessi permessi non retribuiti per visite mediche sia generiche che specialistiche. Il socio dovrà consegnare alla cooperativa copia del certificato rilasciato dal medico competente.
Nel caso di malattia del bambino entrambi i genitori alternativamente, su presentazione di certificato rilasciato dal medico competente del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, hanno diritto di astenersi dalla prestazione mutualistica di lavoro, con permessi non retribuiti, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni; nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

d ASPETTATIVA NON RETRIBUITA Al socio con anzianità di servizio non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta, può essere concessa dal Consiglio di Amministrazione, per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcuno effetto, per un periodo massimo di sei mesi nell'arco della del rapporto societario- lavorativo e nella misura massima del 3% del totale dei soci impiegati nell'attività lavorativa. Il socio che entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenti per riprendere il servizio è considerato dimissionario, la cooperativa qualora accerti che durante

l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il socio a riprendere l'attività mutualistica di lavoro nei termini di 10 giorni.

e ANTICIPAZIONI SU TFR Il socio lavoratore può presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, una richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai sensi della Legge-297/82 e successive modificazioni

f INDENNITA' per prestazioni mutualistiche di lavoro:

Al socio lavoratore saranno riconosciute le seguenti indennità:

Indennità per prestazione mutualistica professionale Ai soci lavoratori inquadrati nei seguenti profili professionali, saranno corrisposte le seguenti indennità professionali mensili lorde

Infermiere generico	euro 61,97
Infermiere professionale	euro 154,94
Fisioterapista, psicomotricista, terapeuta occupazionale, logopedista	euro 154,94
Medico	euro 258,23
Direttore aziendale	euro 232,41

Al fine di garantire equità nella corretta gestione ed erogazione dell'integrazione di prestazione mutualistica professionale, la medesima verrà calcolata esclusivamente sulle ore effettivamente lavorate e di formazione.

1 Indennità per prestazione mutualistica di lavoro notturno Per i soci che svolgono la loro prestazione mutualistica di lavoro in orario notturno, che ai fini della retribuzione è quello compreso tra le ore 22.00 e le 6.00 della mattina seguente, è prevista un'indennità di € 12,39 per prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte, di € 6,20 per prestazioni oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte. Fino alle 2 ore per notte non è dovuta tale indennità. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici ed ai lavoratori che usufruiscono dell'indennità di turno.

Indennità per prestazione mutualistica di lavoro svolta in turni Al socio lavoratore che svolge la sua prestazione mutualistica di lavoro in attività inserito in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese, viene corrisposta un'indennità di turno pari al 10% della quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta dal singolo socio lavoratore.

g MODALITA' PER LA SOSPENSIONE DEL RAPPORTO MUTUALISTICO DI LAVORO.

Al fine di garantire la massima efficienza nell'erogazione dei servizi della cooperativa, la prestazione mutualistica di lavoro da parte del socio può essere interrotta dopo un periodo di:

Anzianità	Livello 1°, 2°, 3°, 4°	Livello 5°, 6°, 7°	Livello 8°, 9°, 10°
Anzianità fino a 3 anni .	15 giorni di prestazione mutualistica di lavoro	45 giorni di prestazione mutualistica di lavoro	90 giorni di prestazione mutualistica di lavoro
Anzianità di servizio oltre 3	30 giorni di prestazione mutualistica di	60 giorni di prestazione mutualistica di	120 giorni di prestazione mutualistica di lavoro



anni . lavoro lavoro

Il socio lavoratore che interrompe la prestazione mutualistica di lavoro senza l'osservanza di detti termini, deve corrispondere alla cooperativa un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo considerato. Il periodo di cui sopra potrà essere diminuito o annullato rispetto a quanto indicato, quando la direzione valuta che la non osservanza di tale periodo non porta pregiudizio all'attività della cooperativa.

Art. 14- STATO DI CRISI AZIENDALE

La cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo e indebitamento) da cui emerga un andamento negativo o involutivo dell'attività della cooperativa, può dichiarare lo stato di crisi aziendale. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si determinerà l'ipotesi indicata quando l'andamento negativo, o involutivo dell'attività sia legato a:

- 1 contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori non imputabili alla cooperativa
- 2 situazioni temporanee di mercato;
- 3 crisi economiche settoriali e locali;
- 4 carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato introito di crediti maturati.

In tali casi, l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali. Con riferimento a tutti i settori di attività della cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in essa costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello aziendale o territoriale. Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere conto delle situazioni di particolare indigenza in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati. In funzione del superamento dello stato di crisi l'assemblea potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminato, di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative, di svolgimento di mansioni di contenuto professionale inferiore o di ogni altra forma di apporto ritenuta idonea. Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'Assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti. Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti, si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo ed in qualsiasi forma instaurati con i soci lavoratori.

Art. 15- INTERRUZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

Tutte le previsioni contenute nei contratti collettivi, di risoluzione del rapporto di lavoro, concretizzano fattispecie idonee ad individuare, a norma di Statuto e del presente regolamento, i presupposti per l'interruzione del rapporto sociale. Nel caso di interruzione contemporanea del rapporto di lavoro di più soci, conseguentemente al venir meno della occasione di lavoro, ove

sussista l'obbligo di esperire la procedura di mobilità, la stessa dovrà essere preceduta dall'approvazione da parte dell'Assemblea del programma di mobilità.

Art. 16 - RAPPORTI DI PRESTAZIONE MUTUALISTICA DI LAVORO AUTONOMA

Qualora lo svolgimento dell'attività della cooperativa possa prevedere prestazioni d'opera non necessariamente caratterizzate dalla necessità della subordinazione funzionale o del coordinamento diretto del socio lavoratore o quando la volontà delle parti si esprima in tal senso, la prestazione mutualistica di lavoro del socio si adeguerà alla disciplina di un qualunque rapporto di lavoro diverso da quello riferibile alla disciplina del lavoro subordinato. Le diverse tipologie di soci lavoratori non subordinati potranno costituire altrettante categorie di soci all'interno dell'Assemblea.

Art. 17 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SOCIO NON SUBORDINATO

In caso di instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro diversi da quello che si riferisce alla disciplina del lavoro subordinato e in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, per la retribuzione dei soci lavoratori si deve far riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso il trattamento economico di tali soci lavoratori sarà rapportato alla quantità e qualità dell'attività conferita in cooperativa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e, in ogni caso, da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. Qualora il socio per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un'attività già intrapresa, sarà cura del Consiglio di Amministrazione garantire il completamento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento dell'attività.

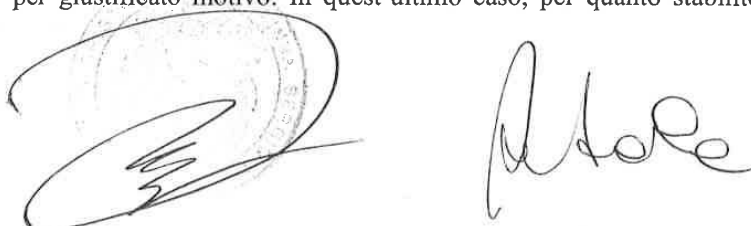
Art. 18 - DISTRIBUZIONE DEI LAVORI

La distribuzione dei lavori è determinata di volta in volta dalla direzione della cooperativa secondo l'organizzazione, tenuto conto della dovuta alternanza e dei seguenti elementi di valutazione quali criteri obiettivi:

- 1 competenze specifiche richieste dal servizio;
- 2 vicinanza geografica alla sede di lavoro;
- 3 interessi e disponibilità dei singoli soci.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la Cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto ad orario ridotto. In questo caso la cooperativa potrà sospendere dall'attività i soci lavoratori occupati in quel determinato servizio, con la conseguente sospensione della retribuzione.

Laddove lo richieda la natura del lavoro o le esigenze della cooperativa o del socio, verranno richieste prestazioni mutualistiche di lavoro di durata limitata o a tempo parziale o di prestazioni mutualistiche di lavoro assimilabili al lavoro ripartito. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere. In tale ipotesi i trattamenti retributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. Qualora non sia possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e/o il socio non sia disponibile ad attivare un tipo di rapporto mutualistico di lavoro diverso, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. d) della L. 142/2001, il rapporto mutualistico di lavoro col socio verrà risolto per giustificato motivo. In quest'ultimo caso, per quanto stabilito dal



presente regolamento, dallo Statuto Sociale, e dalle leggi, nei modi e termini ivi stabiliti, potrà intervenire l'ulteriore risoluzione del rapporto associativo.

Art. 19 – PAGAMENTO

La corresponsione delle retribuzioni e/o dei compensi e/o dei corrispettivi avviene entro il mese successivo a quello di esecuzione della prestazione mutualistica lavorativa e/o professionale. Nel caso in cui eventi contingenti determinassero insuperabili sofferenze finanziarie o carenze di liquidità, la Cooperativa comunicherà ai soci lavoratori le modalità di dilazione delle somme dovute.

Art. 20 – INIDONEITA' ALL'INCARICO

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, costituisce, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, motivo di revoca dell'incarico stesso e di esclusione del socio medesimo.

TITOLO III SEZIONE DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO

ART. 21 – IL SOCIO LAVORATORE

Il socio non può essere considerato alla stregua di un comune prestatore d'opera della Cooperativa, in quanto la medesima trae origine da un atto di volontà dei soci e gli interessi di questi si identificano con quelli della Cooperativa. Il socio cooperatore è quindi un soggetto attivo, nucleo originario della società, attraverso il cui operato viene perseguito l'interesse proprio e della cooperativa, nel rispetto delle peculiarità operative e gestionali delle forniture di servizio.

La prestazione mutualistica di lavoro del socio è resa innanzitutto in adempimento dell'obbligo sociale assunto in sede di domanda di ammissione a socio ed eventuale successiva accettazione del Consiglio d'Amministrazione. Detta prestazione lavorativa, quindi, dovrà essere coerente con le finalità proprie della cooperativa e resa in modo da valorizzare ed accrescere le attività svolte dalla cooperativa in quanto il positivo andamento della medesima costituisce interesse primario dello stesso socio lavoratore.

Il socio lavoratore che non ottemperi alle regole dettate dallo Statuto Sociale, dai regolamenti interni della Cooperativa e dagli altri atti legittimamente adottati, potrà essere oggetto di provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli.

ART. 22 - DIRITTI DEL SOCIO

I diritti del socio sono:

- 1 Svolgere la propria prestazione mutualistica di lavoro all'interno della Cooperativa, compatibilmente con le possibilità e le esigenze di lavoro di questa, secondo le modalità operative ed i tempi stabiliti dalla struttura organizzativa;
- 2 Ricevere l'adeguata retribuzione per le sue prestazioni mutualistiche di lavoro, determinata ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
- 3 Usufruire delle particolari provvidenze predisposte dalla Cooperativa a favore dei soci, in base allo Statuto Sociale ovvero atti deliberativi interni;
- 4 Partecipare attivamente e fattivamente alla gestione sociale attraverso gli opportuni strumenti, mediante il proprio contributo culturale ed ideale nelle assemblee sociali, riunioni di cantiere, riunioni sulla qualità aziendale, ecc.;

- 5 Eleggere gli organi sociali della Cooperativa nonché altri istituti espressamente previsti;
 - 6 Essere eletto negli organi sociali di direzione, amministrazione della Cooperativa;
- Nel caso in cui fosse perduta la qualità di socio per qualsivoglia situazione (recesso, decadenza, esclusione), la medesima comporterà l'annullamento dei diritti di cui sopra nonché del diritto a svolgere la prestazione mutualistica di lavoro a favore della cooperativa, con conseguente esclusione e cancellazione dal libro matricola.

ART. 23 - DOVERI DEL SOCIO

I doveri del socio sono:

- 1 Partecipare attivamente e fattivamente alla vita della cooperativa ed alla sua gestione;
- 2 Operare in conformità dello Statuto Sociale, dei regolamenti interni, delle delibere adottate dagli organi sociali e di direzione;
- 3 Partecipare all'attività lavorativa della cooperativa conferendo la propria prestazione mutualistica di lavoro, secondo i piani di lavoro predisposti dalla struttura organizzativa e gestionale, anche mediante spostamenti su vari cantieri di lavoro;
- 4 Essere disponibile a prestare servizio negli orari, nei giorni, nei luoghi e nelle unità operative richiesti dalle esigenze della Cooperativa secondo quanto previsto dall'organizzazione del lavoro. La disponibilità non può essere negata nelle 24 ore precedenti la fornitura del servizio;
- 5 Assolvere a tutte le mansioni che venissero affidate con la massima cura e diligenza, comportandosi in modo da salvaguardare il buon nome e decoro della Cooperativa, avendo cura e responsabilità delle attrezzature, macchinari e prodotti affidati, rispondendo pecuniariamente, salvo le maggiori responsabilità dei danni arrecati, mediante trattenute sulla retribuzione previa comunicazione scritta del relativo addebito;
- 6 Rifiutare qualsiasi intervento richiesto direttamente dai clienti siano essi pubblici o privati diversi da quelli previsti dai contratti o convenzioni;
- 7 Regolare ogni controversia in merito al servizio assegnato attraverso la Direzione o suo incaricato. E' fatto assoluto divieto al socio lavoratore tenere comportamenti irrispettosi nei confronti del cliente nonché tentare di regolare questioni attinenti l'espletamento del servizio con sua estemporanea iniziativa;
- 8 Rispettare l'orario di lavoro assegnato senza assentarsi dal luogo di lavoro salvo autorizzazioni per situazioni del tutto eccezionali. Compilare il proprio cartellino presenze (con badge magnetico, orologio marcatempo, registrazione manuale ovvero altra metodologia che potesse essere fornita dallo sviluppo della tecnica) in maniera precisa, ricordando peraltro che il cartellino presenze è un documento assolutamente personale la cui timbratura può essere effettuata solo dal socio intestatario;
- 9 Mantenere il segreto professionale, evitando di divulgare notizie o fatti riservati, che potrebbero arrecare danno alla cooperativa stessa;
- 10 Impegnarsi attivamente all'erogazione del servizio secondo il livello di qualità specificamente richiesto ed indicato nelle procedure operative delle unità operative o dell'intera organizzazione. Eventuali non conformità - puntualmente individuate e/o accertate e/o quantificate in sede di controllo qualità da parte dei responsabili organizzativi della Cooperativa - potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari;
- 11 Impegnarsi costruttivamente al raggiungimento del livello di produttività secondo i parametri derivanti dal piano produttivo dell'unità operativa;
- 12 Osservare con precisione tutta la normativa relativa alla prevenzione infortuni, ed in particolare tutte le disposizioni di sicurezza fornite dalla Cooperativa in merito al corretto



adempimento dei servizi assegnati e le procedure operative di sicurezza specifiche consegnate;

- Far osservare le stesse procedure di sicurezza ai colleghi di lavoro ed adoperarsi al fine di prevenire eventuali situazioni di evidente pericolo;
- Partecipare ai corsi di formazione professionale e di sicurezza appositamente organizzati dalla Cooperativa;
- Sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici nei termini di legge, secondo il protocollo sanitario della Cooperativa;
- Rispettare i regolamenti specifici predisposti per l'utilizzo di macchinari, attrezzature od automezzi aziendali.

Art. 24- PROVVEDIMENTI E SANZIONI CONTRO LA MUTUALITA'

Per quanto riguarda le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni nonché le procedure di contestazione delle stesse, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge e dal contratto collettivo richiamato precedentemente. In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente. Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio lavoratore dalla prestazione mutualistica di lavoro, senza maturazione della retribuzione per tutta la durata del provvedimento, fatta eccezione per quelle ipotesi in cui la gravità della infrazione concretizzi a norma di Statuto sociale i presupposti per la cessazione del rapporto associativo. In tal caso, come in tutti gli altri casi in cui si determina a norma di Statuto l'interruzione del rapporto sociale, venendo meno il rapporto di scambio mutualistico, si determinerà la contestuale cessazione del rapporto mutualistico di lavoro.

ART. 25 - ESCLUSIONE DALLA COOPERATIVA

Oltre ai casi previsti dallo Statuto, l'esclusione è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che:

- 1 Non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti della Cooperativa e dello Statuto sociale;
- 2 Effettui litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro
- 3 Effettui azione in grave contrasto con i principi della cooperativa;
- 4 Effettui gravi comportamenti lesivi della dignità della persona;
- 5 Denigri, sia con gli altri soci sia in pubblico, la Cooperativa;
- 6 Riveli segreti d'azienda o notizie comunque riservate relative all'attività sociale;
- 7 Provochi, per negligenza sul lavoro, danni gravi al materiale ed agli impianti presso i quali presta il servizio;
- 8 Sottragga o danneggi volontariamente materiale della cooperativa ovvero del committente;
- 9 Abbandoni il posto di lavoro procurando gravi danni alla cooperativa ed agli altri soci;
- 10 Inizi in proprio attività in contrasto o in concorrenza con la cooperativa, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione;
- 11 Recidiva di qualunque mancanza, quando siano stati già comminati due provvedimenti di sospensione lavorativa;
- 12 Assenza ingiustificata dal posto di lavoro per due giorni consecutivi;
- 13 Ripetute violazioni delle norme che disciplinano la sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro;
- 14 Prenda servizio in stato di ubriachezza, assunzione di stupefacenti e simili.

L'esclusione da socio comporta il contestuale licenziamento dal lavoro

TITOLO IV NORME CONCLUSIVE

Art. 26 – RINVIO AD ALTRE NORME DI LEGGE.

Si rinvia a quanto disposto dallo Statuto Sociale della Cooperativa, alle Delibere degli organi Sociali, alle disposizioni di legge nonché ad accordi collettivi siglati dalle organizzazioni di rappresentanza in quanto applicabili.

Art. 27 – CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie tra soci e tra soci e cooperativa o con soggetti esterni alla cooperativa è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione stragiudiziale.

Art. 28 – ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci in data 27 maggio 2005, ai sensi dell'articolo 6 della L. 3 aprile 2001, n. 142, come modificato dall'art. 9 della L. 14 febbraio 2003, n. 30, entra in vigore dal giorno 01 giugno 2005.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili.

Art. 29– MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento interno verrà modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie, su proposta di singoli soci o gruppi di soci, anche con la costituzione di un comitato, recepite e valutate dal Consiglio di Amministrazione quindi meritorie di essere sottoposte all'Assemblea medesima, ogni qualvolta l'assemblea medesima ne ravvisi la necessità al fine di adeguarlo agli obiettivi strategici, dinamiche organizzative. L'Assemblea è sovrana ed esprime approvazione o diniego alle stesse proposte secondo Statuto e norme di Legge. Il presente Regolamento su istanza dei Soci, potrà essere emendato quindi in qualunque momento nel rispetto dello Statuto. Per motivi connessi agli scopi mutualistici e all'interesse dei Soci è facoltà del Consiglio di amministrazione proporre di integrare o modificare il presente Regolamento da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il sottoscritto sig socio lavoratore della Cooperativa Insieme Si Può
iscritto regolarmente al libro soci, ricevuta copia del regolamento che precede e verificata la